

**Proponente: 53.C**  
**Proposta: 2018/812**  
**del 26/07/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 818**  
**del 31/07/2018**

**MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI**

**Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E DEL D.LGS. 56/2017, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE; PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2020.

**Oggetto:** Attivazione delle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.B) del D.LGS.50/2016 e del D.LGS. 56/2017, del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture (canili/rifugi) autorizzate; periodo 01/10/2018 – 30/09/2020.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018", nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.lgs. 267/2000;

### Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 58 del 05/04/2018 – con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura dell'Ente;
- l'atto P.G. n. 55198 del 27/04/2018 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco ha conferito all'ing. David Zilioli l'incarico di Dirigente ad *interim* del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali, con decorrenza dal 1° maggio 2018 e fino al termine del proprio mandato.

### Dato atto che il tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l'applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, allo scopo di prevenire il randagismo;

### Visti, in particolare:

- l'art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, ribadito dall'art. 22, comma 1° della Legge Regionale 7/4/2000 n. 27, che fissa il principio che i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali a fronte di rinuncia di proprietà, non devono essere soppressi;
- i seguenti articoli della Legge Regionale del 7/04/2000 n. 27:

l'art. 2, comma 1°, lettera b), che affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti e, comunque, garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture;

l'art. 16, comma 1°, lett. a), b) e c) che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando si presentino esigenze sanitarie e dei cani catturati (per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari) o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

l'art n. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, che sancisce la possibilità di avvalersi di servizi e della gestione prestati, per la prosecuzione dei fini statuiti dal tessuto normativo succitato, da associazioni riconosciute in conformità della vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità principe la protezione degli animali;

#### **Dato atto che:**

il Comune di Reggio Emilia dispone di un canile, situato in Via Felesino n. 4/a, composto da isolamento, reparto temporaneo e permanente;

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha dato in convenzione all'E.N.P.A. la gestione del medesimo canile di via Felesino (ad eccezione dell'isolamento), adibito al ricovero temporaneo e permanente;

alcuni cani, che per motivi di spazio non possono essere accolti presso il canile comunale, sono affidati tramite convenzioni, ad associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile;

#### **Visti:**

la lettera 28.3.2014 del Servizio Veterinario ASL contenente una serie di prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del canile comunale;

il sequestro amministrativo del 13.09.2014 di una parte del canile (casolare e annessi box esterni) effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma dove erano ricoverati n.16 cani, anch'essi posti sotto sequestro amministrativo, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981;

il sopralluogo del 09.10.2014 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma effettuato presso la sopraddetta struttura;

l'Ordinanza n.6879 del 9.10.2014 emessa dal Dirigente del Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale;

Tenuto presente che in conseguenza dei suddetti provvedimenti la capienza del

canile è stata ridotta a 111 cani e che, a maggior ragione, non è in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani in esubero (tanto più che trattasi in parte di animali sociopatici richiedenti una collocazione singola);

Pertanto da allora si sono consolidati rapporti convenzionali con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, dotati di proprie strutture (canili/rifugi) autorizzate, per l'affidamento in custodia di alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia che non potevano essere collocati presso il canile comunale;

In particolare, tali convenzioni, assicurano i seguenti requisiti:

- il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale del 7/4/2000, n. 27 ed i requisiti citati all'art. n. 1 comma 2 lett. c), d), e ), f), g), h) ed i) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del 16 luglio 2009;
- una ubicazione salubre e protetta;
- l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare le procedure per garantire, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi e specificatamente dal 01/10/2018 al 30/09/2020, il servizio di ricovero e custodia di alcuni cani randagi che, per motivi di spazio, non possono essere custoditi nel canile comunale, presso strutture esterne (canili/rifugi) autorizzate dotate dei requisiti sopraddetti, precisando quanto segue:

- che l'appalto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e ricovero di cani randagi per circa 25 cani (premessi che trattasi di dato soggetto a dinamiche non direttamente controllabili, e quindi indicativo, desunto calcolando la media giornaliera dei cani custoditi con l'attuale gestione per il periodo 01/10/2016 – 30/06/2018);
- che l'importo presunto del presente appalto, per il biennio 01/10/2018 – 30/09/2020, ammonta ad € 51.100,00 (IVA esclusa);
- che l'Amministrazione Comunale, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in € 51.100 (IVA esclusa);

- che il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e dell'eventuale **aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice** (vedi art. 15 dell'allegato capitolato d'oneri) è di € **112.420,00** (IVA esclusa);

#### **Richiamato:**

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante oltre l'importo presunto dell'appalto:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

#### **Atteso:**

- che il D.lgs n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 (c.d. "spending review 2") prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a o dalle centrali di committenza regionali;
- che l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip e delle centrali di committenza regionali, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (M.E.P.A.);
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.Lgs. n. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere al mercato elettronico M.E.P.A., o dagli altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

#### **Dato atto:**

- che non sono attive convenzioni Consip od Intercent-ER di cui all'art. 26, co. 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**Considerato che** si intende procedere all'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co, 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017 e che tale articolo stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto** di utilizzare il Mercato elettronico della Centrale di Committenza della Regione Emilia Romagna, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

**Dato atto:**

- che, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si procederà all'affidamento utilizzando il MERER ed in particolare lo strumento di richiesta RdO in conformità a quanto disposto dall'art.7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 invitando tutte le ditte iscritte nella categoria 98380000-0 "Servizi di canile" e, pertanto, si prescinde dalla pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse;
- che l'individuazione del contraente cui affidare l'appalto in parola avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4° del D.Lgs n. 50/2016, sulla base delle caratteristiche indicate nel Capitolato in allegato al presente atto;

**Rilevato che** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

**Dato atto che:**

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002, e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso in quanto trattasi di servizi ad elevata ripetitività;

**Dato atto, altresì, che:**

- in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di INTERCENTER/MERER;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010,

al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara che sarà attivato in sede di predisposizione della RdO su INTERCENTER/MERER;

- che il contributo previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009 ammonta ad € 30,00;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nelle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del mercato elettronico INTERCENTER/MERER e nel capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento quale allegato A) ;

**Precisato che**, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali, Ing. David Zilioli e che, con la sottoscrizione dell'atto, viene espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

#### **Visti:**

- il T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 26 comma 6°;
- il D.Lgs 50/2016, in particolare gli artt. 32 comma 2° e 36 comma 2° lett.b)
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art.1, L. 135 del 07/08/2012
- l'art. 26 della Legge n.488/1999;

**Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente atto è finanziato con mezzi propri;

### **D E T E R M I N A**

1. di indire procedura negoziata, viste le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia nel periodo 01/10/2018 – 30/09/2020, per una durata di 24 mesi, di circa 25 cani randagi che, per motivi di spazio, non possono essere custoditi nel canile comunale, per un importo presunto di € 51.100,00 (IVA esclusa),
2. di approvare il capitolato speciale di gara allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso assolve a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" e dall'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, con facoltà d'inserire nel

capitolato, fatta salva la sostanza degli atti, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili al suo puntuale perfezionamento prima della pubblicazione INTERCENTER, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni;

3. di dare atto che:
  - l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alla lettera d'invito-RdO;
  - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  - non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
4. di dare atto che saranno invitati tutti gli operatori abilitati al mercato elettronico di INTERCENTER, piattaforma MERER, iscritti nella categoria "98380000-0 "Servizi di canile"" e pertanto si prescinde dalla pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse;
5. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
6. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di riservare all'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in € 51.100,00 (IVA esclusa);
8. di dare atto che il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e dell'eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice (vedi art. 26 del presente capitolato) è di € 112.420,00 (IVA esclusa);
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
10. di dare atto che si procederà al versamento del contributo di € 30,00 previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;



11. di prenotare la spesa presunta di € 62.372,00 (IVA COMPRESA), inclusiva del contributo di € 30,00 di cui al precedente art. 10 come segue:

- quanto ad € 7.822,75 (di cui € 30,00 previsti per il contributo A.N.A.C.) alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.03.02.99.999 del Bilancio 2018, al capitolo 27955 denominato “ Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2018, codice Prodotto: 2018\_PD\_4521, centro di costo: 0190;
- quanto ad € 31.171,00 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.03.02.99.999 al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2019 – al capitolo che nel P.E.G. 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 27955 “Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2018, codice prodotto 2019\_PD\_4521, Centro di costo: 0190;
- quanto ad € 23.378,25 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.03.02.99.999 al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2020 – al capitolo che nel P.E.G. 2020 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 27955 “Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile” del P.E.G. 2018, codice prodotto 2020\_PD\_4521, Centro di costo: 0190;

12. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;

13. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;

14. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE  
(Ing. David Zilioli)